



Spettabile
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Direzione Generale valutazioni ambientali
(VA)

c.a. Ing. Laura D'Aprile, Capo Dipartimento
Ing. Silvia Grandi, Direttore Generale EC

ROMA

A mezzo Pec:

Diss@Pec.Mite.Gov.it

EC@Pec.Mite.Gov.it

Roma, 10 luglio 2023

Oggetto: Istanza per interpello in materia ambientale ex art. 3 *septies* D. Lgs. 152/2006.

Spettabile Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,

la scrivente Confindustria, principale associazione delle imprese italiane manifatturiere e dei servizi e rappresentata al CNEL, sottopone il presente interpello in materia ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3-*septies* del D. Lgs. 152/2006, inerente all'interpretazione della **nozione di "processo di produzione" ai fini della nozione di sottoprodotto ex art. 184-bis, co. 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006**, con specifico riferimento all'attività industriale di noleggino e lavaggio di capi tessili (cd. lavanolo).

In particolare, il quesito è il seguente: **si intende per "processo di produzione" solo il processo finalizzato alla produzione di un bene finito, oppure nella definizione sono inclusi anche i processi come il lavaggio, l'essiccazione e la stiratura industriale dei tessili tipici del servizio in oggetto?**

Come noto, ai sensi della summenzionata norma, un sottoprodotto per potersi considerare tale deve essere "originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto". L'ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la **Circolare prot. n. 7619 del 30 maggio 2017, al paragrafo 6.2**, ha precisato che "*Con riferimento alla nozione di processo di produzione, infine, ci si riferisce ad un processo che trasforma i fattori produttivi in risultati, i quali ben possono essere rappresentati*

./..

CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589

da prodotti tangibili o intangibili, di talché anche la **produzione può riguardare non solo i beni, ma anche i servizi** e comprende non solo i processi tecnologici di fabbricazione dei componenti del prodotto e il loro successivo assemblaggio, ma anche processi di supporto all'**attività di trasformazione**, come manutenzione, controllo di processo, gestione della qualità, movimentazione dei materiali, ecc.. Conclusioni simili – con specifico riguardo a quanto qui di più prossimo interesse – sono state confermate anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sent. n. 41839 del 2008; Consiglio di Stato, sent. n. 4151/2013)."

La menzionata sentenza della Cassazione Penale n. 41839 del 2008, richiamata dal Ministero ad esemplificazione di quanto affermato, dispone che "*in materia di gestione dei rifiuti, ai fini della qualificazione di una sostanza quale sottoprodotto, non è più necessario, successivamente alla definizione introdotta dal novellato art.138, comma primo lett. p), D.Lgs. n. 152 del 2006, che il processo di lavorazione sia un processo industriale, ben potendo consistere anche nella produzione di un servizio*" (fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di sottoprodotti alle miscele di idrocarburi derivanti dallo svuotamento dei bracci di carico delle navi e dallo scarico delle valvole di sicurezza).

Peraltro, è appena il caso di rilevare che il medesimo Ministero, con la Circolare prot. 3983 del 15 marzo 2018, ha affermato che la **disciplina del sottoprodotto può applicarsi anche agli sfalci e potature residui del servizio di manutenzione del verde pubblico e privato**: "*gli operatori del settore ... possono avvalersi a pieno titolo della disciplina sui sottoprodotti al fine della gestione semplificata degli sfalci e potature che non rientrano nell'ipotesi contemplata dall'eccezione stabilita dall'articolo 2 della direttiva rifiuti, come previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 16 ottobre 2016, n. 264. Il citato decreto ministeriale adotta criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti, in particolare per alcuni materiali agricoli, quali ad esempio le 'potature, ramaglie e residui della manutenzione del verde pubblico e privato' "*.

Le lavorazioni (*lavaggio, essiccazione, stiratura*) sono riconducibili a quelle indicate dal Ministero nella Circolare del 2017 al par. 6.2, trattandosi di fatto di "**attività di trasformazione**" di una materia prima (cotone) o semilavorato (capo sporco) che consentono di ottenere quello che può essere considerato a tutti gli effetti un prodotto finito (capo pulito) destinato ai clienti/utilizzatori. Senza tale "trasformazione" il materiale tessile non sarebbe riutilizzabile ed è quindi fase necessaria per l'ottenimento di un prodotto finito e per la produzione di valore dell'attività.

In ogni caso, appare inconferente, ai fini della qualifica di sottoprodotto dei residui derivanti dalle predette lavorazioni di lavanderia, che i capi tessili puliti siano oggetto di noleggio, e dunque che l'attività produttiva come sopra intesa si inserisca in un quello che potrebbe definirsi un servizio. Invero, anche le sopra riportate indicazioni del Ministero ammettono chiaramente che un sottoprodotto possa esitare da una "*produzione di un servizio*".

3.

Tutto ciò osservato, si ritiene che, sulla base del dettato normativo vigente e poc'anzi esaminato e poiché le summenzionate circolari ministeriali e la giurisprudenza ammettono che un sottoprodotto possa derivare dalla produzione di un servizio, **l'attività di lavanderia industriale, anche quando svolta nell'ambito di un'attività di lavanolo, rientri nel concetto di "processo di produzione" ex art. 184-bis, co. 1, lett. a), D. Lgs. 152/2006.**

Ciò premesso, si chiede cortesemente al Ministero destinatario del presente interpello di confermare la correttezza della lettura normativa prospettata.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesca Mariotti



CONFINDUSTRIA

00144 Roma - Viale dell'Astronomia, 30

Tel. 06 59031

confindustria@confindustria.it

www.confindustria.it - codice fiscale 80017770589